

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****DECRETO 15 luglio 2011**

**Modifiche al decreto 6 dicembre 2010 in materia di pesca sportiva e ricreativa in mare. (11A12764)**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge n. 963/1965;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalita' per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;

Vista il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2010 concernente la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;

Ritenuto necessario, considerata la natura del provvedimento, semplificare l'attivita' di vigilanza e controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che in virtu' del tipo di attivita' non comportano un prelievo significativo sulla risorsa biologica;

Ritenuto che nel periodo estivo alcune forma di pesca ricreativa sono praticate in modo occasionale e che per tali attivita' non e' opportuno porre in essere misure di controllo;

Decreta:

Art. 1

All'art. 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l'attivita' di pesca da terra;

5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attivita' di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l'attivita' con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri».

Art. 2

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il Ministro: Romano

—12.10.2011— Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato —08:44:21—

Stampa

Chiudi